

“Organi deputati all’attuazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”

Il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione è il rappresentante legale dell’Opera, Presidente dell’ONFA per il triennio 2021-2023 Gen S.A. (r) Paolo MAGRO. L’articolo 14 dello [Statuto dell’ONFA](#) ne disciplina nomine e compiti.

Art. 14

(Il Presidente nazionale. Nomina e compiti)

1. Il Presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Opera e ha i seguenti compiti:
 - a) esercita l’alta vigilanza affinché tutte le attività dell’Opera siano dirette alla concreta realizzazione degli obiettivi prefissati dal Consiglio, monitorando che le stesse si svolgano in conformità delle norme legislative, regolamentari e statutarie, nonché secondo i principi di trasparenza, di correttezza, di efficacia, di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa;
 - b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione;
 - c) provvede all’attuazione delle deliberazioni consiliari;
 - d) propone al Consiglio il piano annuale di impiego dei fondi disponibili di cui al comma 1, lettera c) dell’articolo 11, predisposto dal Segretario generale;
 - e) sorveglia la riscossione delle entrate, autorizza gli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti e controlla la gestione delle spese, in conformità delle norme legislative, regolamentari, statutarie e delle deliberazioni consiliari;
 - f) autorizza i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste;
 - g) esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo comma 2;
 - h) stipula i contratti di cui al piano annuale da lui proposto ed approvato dal Consiglio di amministrazione, ferma restando la sua facoltà di provvedere, salva successiva ratifica del Consiglio, alla stipula di contratti non previsti dal piano approvato, qualora emerga l’improvvisa necessità o convenienza per l’Opera di procedervi;
 - i) nomina il Segretario generale, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - l) dispone gli investimenti ai sensi dell’articolo 20;
 - m) procede all’accettazione di eredità, legati, donazioni, sovvenzioni e contributi, deliberati dal Consiglio di amministrazione;
 - n) provvede all’acquisto, vendita, permuta o affitto di immobili, autorizzati dal Consiglio di amministrazione;
 - o) conclude transazioni autorizzate dal Consiglio di amministrazione;
 - p) dispone l’assunzione di mutui esclusivamente per finalità di investimento, autorizzati dal Consiglio di amministrazione;
 - q) definisce i reclami degli assistiti;
 - r) assume iniziative dirette a procurare proventi all’Opera e a svolgere attività promozionali a tale scopo;
 - s) adotta tutte le disposizioni ritenute opportune e necessarie per la direzione e l’amministrazione dell’Opera per le quali non siano necessarie deliberazioni consiliari;
 - t) propone al Consiglio di amministrazione modifiche dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità dell’Opera;
 - u) ha la facoltà di prendere contatti con i competenti organi del Ministero della difesa, delle Forze armate e delle altre articolazioni della Pubblica amministrazione, nonché con enti e privati, per la trattazione dei problemi di pertinenza dell’Opera.
3. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente, per la durata di ciascun esercizio finanziario, le attribuzioni indicate nelle lettere e), f), g) e m) dell’articolo 11. Nel caso di effettivo esercizio delle funzioni delegate, il Presidente redige un’apposita relazione per la ratifica del Consiglio nella prima adunanza ordinaria o straordinaria.
4. In ogni caso il Presidente riferisce, al Consiglio nella prima adunanza ordinaria o straordinaria in ordine alle iniziative e agli atti posti in essere che hanno implicazioni finanziarie ed economiche.